

TAR Toscana, Sezione II - Sentenza 20/06/2006 n. 2805
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Nel caso in cui il bando di gara dispone che la categoria prevalente per le opere è la OG1 (edifici civili ed industriali), le altre categorie diverse dalla prevalente sono la OS28 (impianti termici e di condizionamento) ed OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), l'impresa che, essendo in possesso della sola categoria OG1, dichiara nella propria domanda di partecipazione che intende subappaltare le opere relative alla qualificazione OG11, intendendo con ciò procedere, in caso di aggiudicazione, a subappaltare le opere comprese nelle categorie specializzate OS28 e OS30 di cui sopra, rende dichiarazione che appare, alla luce dell'all. A al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. quantomeno in linea generale, corretta. Ed infatti la categoria OG11 corrisponde alle precedenti categorie 5a e 5c, ex DM 770/82, che corrispondono a loro volta alle categorie OS28 e OS30. La esclusione dalla gara per non aver indicato specificatamente queste due categorie appare decisamente formalistica ed immotivatamente punitiva, anche a prescindere dalla corrispondenza sostanziale tra le categorie OG11 e OS28 e OS30 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 26 maggio 2003, n. 2857 e 30 ottobre 2003, n. 6765, nonché delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 31 del 2002).